

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2041/1999 della Commissione, del 27 settembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2042/1999 della Commissione, del 27 settembre 1999, relativo al trasporto di carni suine a destinazione della Russia 3
- Regolamento (CE) n. 2043/1999 della Commissione, del 27 settembre 1999, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1999/639/CE:

- ★ **Decisione n. 4/1999 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 30 luglio 1999, che stabilisce le condizioni di partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)** 10

Dichiarazione congiunta della Bulgaria e della Comunità 18

Commissione

1999/640/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 settembre 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 3050]** 19

1

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2041/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 settembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	52,5
	999	52,5
0707 00 05	052	85,5
	628	125,1
	999	105,3
0709 90 70	052	59,7
	999	59,7
0805 30 10	052	54,4
	388	69,9
	512	61,0
	524	56,2
	528	65,0
	999	61,3
0806 10 10	052	104,9
	064	61,7
	400	238,1
	999	134,9
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064
0808 20 50	388	57,2
	400	50,5
	512	87,0
	804	62,2
	999	58,8
	052	81,7
	064	57,7
	999	69,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	113,7
	999	113,7
0809 40 05	052	59,2
	060	60,3
	064	62,8
	400	119,0
	624	192,4
	999	98,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2042/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 1999
relativo al trasporto di carni suine a destinazione della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 1125/1999 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98;
- (2) considerando che con il regolamento (CE) n. 1135/1999 della Commissione ⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 1773/1999 ⁽⁵⁾ è stata indetta una gara per una fornitura di varie partite di carni suine da consegnare presso depositi comunitari; che dev'essere indetta un'altra gara, avente per oggetto il trasporto delle carni di cui trattasi dai depositi comunitari alla Russia;
- (3) considerando che è opportuno organizzare la fornitura del quantitativo di 3 500 t in una sola partita;
- (4) considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alla fornitura di cui trattasi e prevederne l'immediata entrata in vigore;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la determinazione delle spese di trasporto di un quantitativo totale di 3 500 t (peso netto) di carni suine in una sola partita, definita nell'allegato I, quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. La fornitura comporta:
 - la presa in carico alla fase di cui al paragrafo 2, e
 - il trasporto con mezzi adeguati fino al luogo di destinazione ed entro i termini indicati nell'allegato I. In caso di trasporto marittimo, quest'ultimo deve essere effettuato su

una sola nave per una merce da consegnare in una certa data, a un porto di destinazione o di trasbordo determinato.

2. La partita di carni suine è tenuta a disposizione dall'aggiudicatario presso i depositi frigoriferi di cui all'allegato II.

Presso ciascun deposito, le carni devono essere prelevate a partire dalle date previste all'allegato II rispettando il tasso minimo di carico giornaliero.

Alla scadenza di un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere da tali date e del periodo necessario al prelievo delle carni, tenuto conto dei tassi minimi di carico di cui all'allegato II, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Commissione le spese da essa sostenute per la copertura degli oneri determinati dal ritardo nella presa in carico (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 3

1. Le offerte vanno presentate all'organismo d'intervento spagnolo il cui indirizzo figura nell'allegato II.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 5 ottobre 1999 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

2. L'offerta del concorrente concerne le spese di trasporto dell'intero quantitativo della partita, da prendere in carico presso i depositi frigoriferi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e da consegnare al luogo di destinazione stabilito nell'allegato I.

Articolo 4

1. La cauzione di gara è fissata a 25 EUR per tonnellata di carni suine da consegnare.

2. La cauzione di fornitura è fissata a 1 718 EUR per tonnellata di carni suine da consegnare. Essa dev'essere costituita a favore dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 3 per la partita di cui trattasi, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/1999.

Articolo 5

Il certificato di presa in consegna, predisposto conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 111/1999, è rilasciato nei luoghi di destinazione dall'organismo di controllo designato dalla Commissione ed è firmato dalle autorità precisate nell'allegato III.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 111/1999, il pagamento dell'acconto è effettuato dietro presentazione di un certificato di ritiro concernente l'intero quantitativo da consegnare ad una destinazione e ad una data determinata.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 46.

Il pagamento è effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di acconto corredata dei pertinenti documenti giustificativi.

Articolo 7

L'aggiudicatario fa inserire nei documenti di trasporto il timbro speciale definito nell'allegato del regolamento (CE) n. 385/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 8

Se, durante il trasporto, dovesse rivelarsi necessario modificare il percorso indicato nell'offerta, l'aggiudicatario della fornitura deve darne immediata comunicazione alla Commissione, all'organismo incaricato del controllo e all'organismo d'intervento interessato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 46 del 20.2.1999, pag. 48.

ALLEGATO I

CARNI SUINE

Destinazioni finali

Queste destinazioni vengono indicate, da un lato, ai fini della compilazione dei documenti di trasporto e, dall'altro, ai fini della scelta del mezzo di trasporto (carro ferroviario/autocarro) nel caso di trasporto terrestre. Il prezzo offerto non deve tuttavia tenere conto della destinazione finale, bensì esclusivamente del punto di frontiera.

Regione di Tambov	500
Regione di Kemerovo	1 500
Regione di Volgograd	500
Repubblica di Tatarstan	500
Regione di Saratov	500
Totale	3 500

- Fase di consegna: merce non scaricata, presso il posto di frontiera di Krasnoie, oppure nel porto di San Pietroburgo.
- Mezzo di trasporto: la partita deve essere trasportata integralmente per via marittima, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, oppure integralmente per via terrestre.

Per quest'ultimo caso, qualora talune regioni di destinazione finale possano essere raggiunte per ferrovia ed altre con autocarri, all'offerta vanno allegate due schede redatte conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 111/1999 e l'importo indicato nell'offerta deve corrispondere alla media ponderata dei costi per tonnellata. L'offerta deve indicare i quantitativi utilizzati per il calcolo di tale media ponderata.

- Data limite di arrivo al posto di frontiera di Krasnoie in caso di trasporto per via terrestre:
6 dicembre 1999.
- Date limite di arrivo al porto in caso di trasporto per via marittima:
San Pietroburgo:
 - 1 750 t: 6 dicembre 1999,
 - 1 750 t: 14 dicembre 1999.

ALLEGATO II

Partita: 3 500 tonnellate

Tonnellate		Tasso minimo di carico giornaliero	Data di messa a disposizione
3 000	SATN 1596 (NUFRI) Ctra. Palau, km 1 E-25230 Mollerussa	200	11.10.1999
500	Suministro Medina SA Ctra. Nacional 1, km 32,3 E-28750 San Agustín de Guadalix	100	27.9.1999

Indirizzo dell'organismo d'intervento:

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10
Fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87

ALLEGATO III

Luogo di presa in carico — secondo la fase di consegna risultante dai mezzi di trasporto scelti dall'aggiudicatario, in applicazione dell'allegato I.

Autorità abilitata a firmare il certificato di presa in carico:

- a) San Pietroburgo
VO Prodintorg
103084 Mosca
Ul. Mjasnitskaya, 47
- b) Susemka, Brjansk e Smolensk per le formalità doganali «autocarri»
VO Prodintorg
103084 Mosca
Ul. Mjasnitskaya, 47
- c) Krasnoie per le formalità doganali «carri ferroviari»
VO Prodintorg
103084 Mosca
Ul. Mjasnitskaya, 47

REGOLAMENTO (CE) N. 2043/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 1999
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

(1) considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1961/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;

(2) considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1872/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1961/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 16.9.1999, pag. 4.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	33,67	23,67
	di qualità media (1)	43,67	33,67
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	42,04	32,04
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	42,04	32,04
	di qualità media	68,65	58,65
	di bassa qualità	83,08	73,08
1002 00 00	Segala	83,10	73,10
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	83,10	73,10
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	83,10	73,10
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	102,80	98,09
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	102,80	98,09
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	93,95	83,95

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.9.1999 al 24.9.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	119,28	104,93	98,21	80,01	135,27 (**)	125,27 (**)	86,09 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	7,17	-0,53	3,50	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	7,88	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,98 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 25,79 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 4/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 30 luglio 1999

che stabilisce le condizioni di partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e ai programmi delle attività di ricerca e di insegnamento (1998-2002)

(1999/639/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»),

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

(1) considerando che l'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che la Bulgaria può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti comunitari o ad altre azioni comunitarie, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

(2) considerando che nella riunione di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 il Consiglio europeo nelle sue conclusioni ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzare con le politiche e i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

(3) considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comi-

tati preposti ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

(4) considerando che con decisione n. 182/1999/CE il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) ⁽¹⁾, in seguito denominato «quinto programma quadro»;

(5) considerando che con decisione 1999/64/Euratom il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) ⁽²⁾, in seguito denominato «quinto programma quadro Euratom»;

(6) considerando che l'articolo 2 del summenzionato protocollo aggiuntivo dispone che le condizioni di partecipazione della Bulgaria alle azioni di cui all'articolo 1 saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

La Bulgaria può partecipare ai programmi specifici del quinto programma quadro e ai programmi specifici del quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni, dei principi e delle regole stabiliti, rispettivamente, negli allegati I, II e III che formano parte integrante della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. HALONEN

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA BULGARIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO E DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO EURATOM

1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Bulgaria possono partecipare a tutti i programmi specifici del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom. I ricercatori o gli organismi di ricerca bulgari possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca nei limiti in cui tali attività siano coperte dalla frase precedente.

Ai fini della presente decisione, per «organismi di ricerca» si intendono le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

2. Il punto 1 implica quanto segue:

- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Bulgaria all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)»;
- la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Bulgaria all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro Euratom, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002)»;
- la partecipazione finanziaria della Bulgaria al finanziamento dei programmi adottati per l'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom da calcolarsi in base al rapporto fra il prodotto interno lordo della Bulgaria e la somma del prodotto interno lordo degli Stati membri dell'Unione europea e della Bulgaria.

3. Gli organismi di ricerca stabiliti in Bulgaria, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.
4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta, regolarmente e almeno una volta all'anno, l'attuazione della presente decisione.
5. Il contributo finanziario della Bulgaria per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale delle Comunità europee per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Bulgaria si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Bulgaria, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Bulgaria. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Per agevolare la partecipazione della Bulgaria ai programmi specifici, il contributo della Bulgaria sarà calcolato come segue:

- 1999: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,4;
- 2000: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,6;
- 2001: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso, moltiplicato per 0,8;
- 2002: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al secondo capoverso.

Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità europea sono stabilite nell'allegato IV della decisione n. 182/1999/CE e quelle relative alla partecipazione finanziaria dell'Euratom nell'allegato III della decisione n. 1999/64/Euratom.

Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Bulgaria sono stabilite nell'allegato III.

6. Fatto salvo il punto 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Bulgaria che partecipano al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Bulgaria.

Agli organismi di ricerca bulgari si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Bulgaria.

Gli esperti bulgari sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom.

Un organismo di ricerca bulgaro può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca bulgari devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità bulgare provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

7. La Comunità e la Bulgaria si impegnano, nell'ambito delle disposizioni esistenti, a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Bulgaria e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

La Bulgaria si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

8. I rappresentanti della Bulgaria partecipano ai comitati di programma del quinto programma quadro e al comitato consultivo del quinto programma quadro Euratom in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti bulgari. La Bulgaria viene informata. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

9. La Comunità e la Bulgaria possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Bulgaria deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità e la Bulgaria devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività.

Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e/o di attività di ricerca e di insegnamento, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Bulgaria.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata «ricerca congiunta»), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Bulgaria (in seguito denominate «le parti»).

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti della presente decisione, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante. Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.
5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.
7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Convenzioni internazionali

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili alle parti, ivi compreso l'accordo TRIP (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), nonché alla Convenzione di Berna e alla Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma del 1967).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
2. le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile;
3. ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma della presente sezione, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. Informazioni esclusive documentali

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono,
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. Informazioni esclusive non documentali

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

*Appendice***Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia**

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA BULGARIA AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO I

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica alla Bulgaria, informandone il sottocomitato di cui al paragrafo 4 dell'allegato I di tale comunicazione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee;
- la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Bulgaria al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

Non appena il bilancio generale viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Bulgaria, nello stato delle spese relativo alla sua partecipazione, gli importi di cui al primo capoverso.

2. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Bulgaria una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo della Bulgaria, entro il 20 febbraio;
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Bulgaria, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

Il contributo della Bulgaria è espresso e corrisposto in euro.

Il contributo dovuto dalla Bulgaria in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente paragrafo. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti bulgari che partecipano ai lavori dei gruppi e degli organismi di cui al paragrafo 6 dell'allegato I e dei comitati di cui al paragrafo 8 e le altre spese connesse con l'attuazione del quinto programma quadro e del quinto programma quadro Euratom, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. L'importo della partecipazione finanziaria della Bulgaria al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom, ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato I, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Bulgaria, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, rapporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti della Bulgaria sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Bulgaria un prospetto dello stato delle risorse assegnate al quinto programma quadro e al quinto programma quadro Euratom per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.

Dichiarazione congiunta della Bulgaria e della Comunità

La Repubblica di Bulgaria e la Comunità convengono che in aggiunta alle disposizioni stabilite nella presente decisione del Consiglio di associazione, i programmi e le attività di ricerca della Repubblica di Bulgaria corrispondenti a quelli del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e a quelle del quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) devono essere aperti agli organismi di ricerca comunitari, e che avrà luogo a tal fine scambio separato di lettere tra la Bulgaria e la Comunità.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1999

recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(1999) 3050]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/640/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione in merito a un caso di contaminazione grave da diossina di mangimi composti. A partire dal 15 gennaio 1999, tali mangimi erano stati distribuiti a un numero considerevole di aziende avicole in Belgio (circa il 25 % del totale).
- (2) A partire dal 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno applicato restrizioni a tutti gli allevamenti avicoli che avevano ricevuto tali mangimi. Dal 1° giugno 1999 le medesime autorità belghe hanno vietato la macellazione del pollame. Potrebbero ancora essere presenti sul mercato prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti da animali allevati nelle aziende di cui trattasi prima di tale data.
- (3) Il 2 giugno 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione di aver sottoposto a misure restrittive circa 500 allevamenti suinicoli che potevano aver ricevuto mangimi contaminati. Il 3 giugno 1999 le stesse autorità

hanno informato la Commissione che mangimi contaminati erano stati distribuiti anche ad un certo numero di allevamenti bovini. Le autorità belghe hanno adottato per i suini, i bovini e i prodotti derivati misure analoghe a quelle applicate al pollame; in particolare, a decorrere dal 3 giugno 1999 hanno proibito la macellazione di bovini e suini.

- (4) A quanto risulta, i mangimi suddetti nonché animali vivi allevati con detti mangimi e prodotti derivati da tali animali, hanno formato oggetto di scambi con altri Stati membri e paesi terzi. Anche animali di altre specie possono essere stati alimentati con questi mangimi contaminati. Indagini per individuare le responsabilità della contaminazione sono ancora in corso. Un'ispezione comunitaria condotta in Belgio dall'8 all'11 giugno 1999 è giunta alla conclusione che, stando ai risultati analitici disponibili, l'ingente contaminazione non costituisce un problema ricorrente, ma si è prodotta in un arco di tempo limitato.
- (5) Considerato quanto precede, è necessario adottare misure per proteggere la salute dei consumatori. Tali misure dovrebbero essere applicate al pollame e ai suini allevati in Belgio dal 15 gennaio, e ai prodotti da essi derivati. Esse non dovrebbero invece applicarsi ai prodotti che, secondo i risultati delle analisi, non sono contaminati da diossina. È opportuno disporre che i prodotti contaminati siano distrutti in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale. Non sembra ancora appropriato fissare una data di scadenza per l'applicazione delle misure. Per evitare distorsioni degli scambi, le misure dovrebbero applicarsi anche alle esportazioni verso i paesi terzi. Tutti i pertinenti ragguagli vanno trasmessi alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi terzi, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni introdotto dalla direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.

- 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi è opportuno prevedere un sistema di certificazione per le spedizioni di origine belga. Tenuto conto delle difficoltà emerse in relazione al sistema di rintracciamento utilizzato in Belgio, occorre mettere fine al rilascio di certificati per gli scambi intracomunitari o l'esportazione verso i paesi terzi basati sulla rintracciabilità. È necessario che il Belgio e gli Stati membri che hanno ricevuto determinati animali e prodotti belgi istituiscano un piano di controllo per valutare la presenza della contaminazione da diossine/PCB nei prodotti di origine animale. La Commissione dovrebbe effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.
- (6) Le autorità belghe sono disposte ad accettare che tali prodotti vengano loro rispediti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE. È necessario stabilire norme rigorose e specifiche concernenti la procedura da rispettare per la spedizione dei prodotti in Belgio, in modo da garantire che non possano essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza.
- (7) L'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾, stabilisce norme specifiche per la reimportazione di partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un paese terzo. È necessario precisare che i prodotti rispediti da paesi terzi in Belgio non possono essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza.
- (8) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali⁽³⁾, stabilisce che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.
- (9) Le prove tossicologiche ed epidemiologiche attualmente disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la TCDD come sostanza cancerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC). L'OMS ha raccomandato di rispettare per le diossine una dose giornaliera ammissibile (TDI) di 1-4 pg/kg di peso corporeo. Non sono stati fissati limiti per la contaminazione da diossina per i singoli prodotti e derrate alimentari. Esistono tuttavia dati sui livelli di base della contaminazione. In mancanza di limiti internazionali, comunitari o nazionali per le diossine, i livelli di base dovrebbero essere utilizzati come riferimento. L'analisi delle diossine esige il ricorso a metodi sofisticati, disponibili soltanto in un numero limitato di laboratori degli Stati membri.
- (10) L'11 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sui PCB quali marcatori per la contaminazione da diossina è giunto alla conclusione che i livelli di sette policlorobifenili (PCB) persistenti nei prodotti a base di uova e di carni di pollame possono rappresentare un affidabile surrogato delle diossine. Ha altresì determinato l'opportunità di fissare a 200 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso il livello d'intervento per i prodotti avicoli. Il 16 giugno 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha adottato un parere in merito alle diossine nel latte ottenuto da bovini alimentati con mangimi contaminati in Belgio. In tale parere il comitato ha sottolineato l'esigenza di analizzare singolarmente i campioni di latte prelevati presso tutte le aziende lattiere sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive, procedendo almeno alla ricerca, con un livello di quantificazione adeguato, di PCB che possano fungere da indicatori di una possibile contaminazione da diossina oltre i livelli di base. A tal fine, il comitato ha raccomandato che il livello d'intervento cui attenersi per il latte e i prodotti lattieri sia di 100 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso. Tale livello d'intervento dovrebbe essere applicato per eseguire controlli sul latte crudo delle singole aziende in questione, sul latte in massa delle latterie e su qualsiasi prodotto lattiero elaborato dopo la data della contaminazione nota dei mangimi. Qualora si riscontrassero valori superiori a 100 ng PCB/g di grasso, dovrebbero venir effettuate analisi per la ricerca delle diossine. Il comitato e il gruppo di lavoro della Commissione hanno sottolineato che i cennati livelli d'intervento erano intesi esclusivamente per un'applicazione nel contesto della particolare situazione attualmente creatasi in Belgio e non dovrebbero essere considerati il riconoscimento di un limite permanente per i PCB nei prodotti di cui trattasi.
- (11) In conformità con il summenzionato parere scientifico del 16 giugno 1999, le autorità belghe hanno proceduto ad analizzare singolarmente il latte crudo di tutte le 234 aziende sottoposte a misure restrittive, il latte in massa delle latterie e qualsiasi prodotto lattiero elaborato dopo la data della contaminazione nota dei mangimi. I risultati hanno indicato che i prodotti lattieri ottenuti attualmente e in passato da tali aziende non presentano rilievo sanitario per i consumatori. Le autorità belghe hanno inoltre condotto un'indagine campione volta ad individuare la possibile contaminazione da PCB/diossine nella popolazione bovina belga e un controllo analitico separato delle aziende dedite all'ingrasso dei vitelli. L'indagine e i controlli suddetti non hanno tuttavia evidenziato la presenza di contaminazione da diossina. Le autorità belghe si sono impegnate a proseguire un programma di sorveglianza sui bovini macellati. Di conseguenza, è opportuno escludere gli animali della specie bovina e i prodotti da essi derivati dal campo d'applicazione della presente decisione.
- (12) In attesa di disporre di dati tali da permettere una valutazione scientifica, appare necessario stabilire un tenore massimo provvisorio di PCB per le carni fresche di suini e i prodotti da esse derivati.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

- (13) Il 28 e 29 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sulla contaminazione da PCB/diossina delle derrate alimentari belghe ha esaminato l'adeguatezza di un tenore del 2 % di grassi quale soglia al di sotto della quale i prodotti alimentari potrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione delle restrizioni. Tale gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, sulla base del cennato parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e tenuto conto dei dati finora disponibili in merito a PCB e diossine nei prodotti belgi, fosse lecito ritenere che, nel caso di ovoprodotti contenenti meno del 10 % di grasso d'uovo, fosse poco probabile che la loro presenza in percentuale inferiore al 2 % determini un significativo aumento dell'assunzione di PCB e diossine superando i livelli di base. Il tenore di grassi degli involucri animali puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente è inferiore all'1 %. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dal campo di applicazione della presente decisione.
- (14) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE e l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE autorizzano la Commissione ad adottare misure di salvaguardia per gli animali e i prodotti indicati nelle stesse direttive, nonché, se la situazione lo esige, per altri prodotti e loro derivati. Ne consegue che le misure previste dalla presente decisione possono anche marginalmente riguardare altri prodotti non compresi nell'allegato I del trattato. La situazione relativa alla contaminazione da diossina giustifica siffatte misure.
- (15) È pertanto opportuno abrogare la decisione 1999/449/CE, del 9 luglio 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 1999/551/CE ⁽²⁾, nonché la decisione 1999/601/CE della Commissione, del 1° settembre 1999, che modifica la decisione 1999/551/CE per quanto riguarda il riesame delle misure di protezione contro la contaminazione da diossina ⁽³⁾.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, gli scambi e l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti sotto elencati, destinati al consumo umano o animale e ottenuti da pollame delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 71/118/CEE del

Consiglio ⁽⁴⁾ e da suini, allevati in Belgio a partire dal 15 gennaio 1999:

- a) carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE;
- b) carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾;
- c) carni separate meccanicamente;
- d) carni macinate e preparazioni di carni, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁶⁾;
- e) prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, ad eccezione di stomaci, vesciche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente;
- f) prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore di grassi animali superiore al 2 %;
- g) uova;
- h) ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, ad eccezione dell'albume;
- i) prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %;
- j) grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- k) proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- l) materie prime per la fabbricazione di mangimi quali definite dalla direttiva 92/118/CEE;
- m) mangimi composti e premiscele.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non è superato il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

3. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, gli scambi e l'esportazione nei paesi terzi di pollame vivo e suini allevati a partire dal 15 gennaio 1999 o di uova da cova deposte dal pollame suddetto, salvo se tali animali o uova provengono da un gruppo omogeneo e se i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi di tali animali o uova hanno dimostrato che i prodotti non sono contaminati da diossina, o che non contengono PCB in quantità superiore al tenore massimo stabilito nell'allegato A.

4. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1 che non soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 2 siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale.

⁽¹⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 232 del 2.9.1999, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

5. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di scambio rapido di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi che hanno ricevuto animali vivi, uova da cova di cui al paragrafo 3, o prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

6. Il Belgio effettua indagini:

a) sulle eventuali scorte restanti di mangimi contaminati da diossina, e

b) sulla possibile distribuzione di mangimi contaminati da diossina ad altri animali da allevamento e in altri Stati membri e paesi terzi.

Informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi terzi interessati dei risultati di tali indagini.

7. Il Belgio controlla il livello di diossine nei prodotti belgi di origine animale.

A tale scopo presenta con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

8. Il Belgio tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri sui risultati delle indagini circa la fonte della contaminazione da diossina dei mangimi.

Articolo 2

1. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, oltre al documento commerciale o al certificato ufficiale pertinente, ogni spedizione di prodotti di origine belga elencati all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere scortata da un certificato ufficiale firmato dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato B.

2. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di pollame vivo e di uova da cova di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato C.

3. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di suini di origine belga deve essere accompa-

gnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato D.

4. Il certificato ufficiale e le dichiarazioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio.

Articolo 3

Gli Stati membri che hanno ricevuto mangimi sospetti di contaminazione da diossina, animali vivi o uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e/o prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 4, devono immediatamente:

a) effettuare un'indagine sulla distribuzione di tali mangimi e sulle eventuali scorte restanti;

b) individuare e sottoporre a misure restrittive tali animali, uova da cova e prodotti derivati;

c) rintracciare tutti i prodotti ottenuti da animali cui sono stati somministrati questi mangimi e tutti i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, destinati al consumo umano o animale contenenti tali prodotti;

d) rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti di origine belga;

e) provvedere affinché i prodotti di cui alle lettere da a) a d) siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, a meno che non possa essere dimostrato che non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A;

f) informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi interessati sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati;

g) controllare il livello di diossine nei prodotti di origine animale.

A tale scopo gli Stati membri interessati presentano con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

Articolo 4

Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo che abbiano ricevuto prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o animali vivi o uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il Belgio fornisce, se dispone delle pertinenti informazioni, una dichiarazione conforme al modello riprodotto nell'allegato E.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3, lettera e), della presente decisione e conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE, gli Stati membri possono rispeditare in Belgio prodotti originari di tale paese soggetti al divieto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione se, a seguito dell'applicazione dell'articolo 4 della stessa, risulta che i prodotti non sono stati sottoposti ad analisi per la ricerca di diossine o PCB.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il Belgio deve aver autorizzato per iscritto la rispeditazione dei prodotti, con indicazione dell'indirizzo preciso dello stabilimento al quale i prodotti devono essere rispediti;
- b) i prodotti devono essere scortati da un certificato ufficiale secondo il modello riportato nell'allegato F e da una copia del documento commerciale o del certificato sanitario che ha scortato i prodotti dal Belgio allo Stato membro interessato;
- c) i prodotti devono essere trasportati in contenitori o veicoli sigillati dall'autorità competente dello Stato membro interessato in modo tale che i sigilli si rompano all'apertura del contenitore o del veicolo;
- d) i prodotti devono essere trasportati direttamente allo stabilimento di cui alla lettera a);
- e) gli Stati membri che rispediscono prodotti in Belgio devono comunicare per fax alla competente autorità responsabile dello stabilimento di cui alla lettera a) il luogo di origine e il luogo di destinazione dei prodotti rispediti, fornendo le informazioni previste nell'allegato della decisione 91/637/CE della Commissione⁽¹⁾; nel fax deve figurare la menzione «Prodotti rispediti conformemente all'articolo 5 della decisione 1999/640/CE»;
- f) il Belgio deve confermare per fax l'arrivo di ciascuna partita all'autorità competente dello Stato membro che ha rispedito i prodotti;
- g) il Belgio deve garantire che i prodotti rispediti siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati

da diossine ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

3. Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del paragrafo 2.

Articolo 6

Il Belgio provvede affinché i prodotti di origine belga che sono reimportati in Belgio da paesi terzi conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 97/78/CE siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A della presente decisione.

Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.

Articolo 7

La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per rendere conformi alla presente decisione le misure da essi applicate agli scambi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente decisione può essere riesaminata in base ai risultati delle ispezioni della Commissione e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 10

Le decisioni 1999/449/CE e 1999/551/CE sono abrogate.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 13.12.1991, pag. 46.

ALLEGATO A

Tenore massimo di PCB per taluni prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1

Prodotti	Tenore massimo di PCB ⁽¹⁾
Uova, ovoprodotti, carni fresche di pollame e prodotti derivati	200 ng/g di grasso
Carni fresche di maiale e prodotti derivati	200 ng/g di grasso ⁽²⁾

⁽¹⁾ Somma dei PCB seguenti (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

⁽²⁾ Valore provvisorio.

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti destinati al consumo umano o animale originari del Belgio e ottenuti da pollame e suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/640/CE

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del presente certificato sanitario:

Ministero responsabile ⁽¹⁾:

- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw

Organismo di certificazione:

I. Identificazione dei prodotti ⁽¹⁾:

- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,
- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,
- carni separate meccanicamente,
- carni macinate e preparazioni di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, ad eccezione di stomachi, vesciche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore di grassi animali superiore al 2 %,
- uova,
- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- mangimi composti e premiscele.

I prodotti sono stati ottenuti da: pollame/suini ⁽¹⁾.

Tipo di imballaggio:

Numero di tagli o colli:

Peso netto:

II. Origine dei prodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinaria dello stabilimento riconosciuto o registrato:

.....

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:


Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/640/CE e certifica che i prodotti sopra designati sono conformi a tale decisione e, in particolare, che i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non è superato il tenore relativo ad alcuni PCB stabilito nell'allegato A della decisione 1999/640/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) (!)

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per il pollame e le uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/640/CE

Numero del certificato sanitario:

DICHIARAZIONE


Numero della dichiarazione:

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/640/CE e certifica che gli animali/le uova da cova ⁽¹⁾ scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che provengono da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi di tali animali/uova ⁽¹⁾ hanno dimostrato che i prodotti non sono contaminati da diossina, o che non contengono PCB in quantità superiore al tenore massimo fissato all'allegato A.

Fatto a, il

(luogo)

(data)



.....
(firma del veterinario ufficiale del Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per i suini di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/640/CE

Numero del certificato sanitario:

DICHIARAZIONE


Numero della dichiarazione:

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/640/CE e certifica che i suini scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che tali animali provengono da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi hanno dimostrato che essi non sono contaminati da diossina, o che non contengono PCB in quantità superiore al tenore massimo fissato all'allegato A.

Fatto a, il

(luogo)

(data)



.....
(firma del veterinario ufficiale del Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) (!)

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per gli animali vivi, le uova da cova e i prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 1, paragrafo 3, spediti dal Belgio dopo il 15 gennaio 1999

Ministero responsabile (1):

- Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
- Ministère des classes moyennes et de l'agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw.

Organismo di certificazione:.....


DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione:

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/640/CE e certifica che (1):

- il pollame/i suini/le uova da cova (1) spediti dal Belgio a (2) il (3) e scortati dal certificato sanitario accluso alla presente dichiarazione sono conformi alla decisione 1999/640/CE e, in particolare, che tali animali/uova da cova (1) provengono da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi hanno dimostrato che essi non sono contaminati da diossina, o che non contengono PCB in quantità superiore al tenore massimo fissato all'allegato A;
- il seguente prodotto (4) spedito dal Belgio a (2) il (3) e scortato dal documento commerciale/certificato sanitario (1), accluso alla presente dichiarazione è conforme alla decisione 1999/640/CE e, in particolare, che tale prodotto proviene da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi hanno dimostrato che esso non è contaminato da diossina, o che non contiene PCB in quantità superiore al tenore massimo fissato all'allegato A.

Fatto a (luogo), il (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) (5)

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Cancellare la voce superflua.
 (2) Luogo di destinazione.
 (3) Data di spedizione.
 (4) Descrizione del prodotto.
 (5) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO F

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti di origine belga di cui alla decisione 1999/640/CE destinati ad essere rispediti in Belgio dagli Stati membri

Paese di destinazione: **BELGIO**

Numero di riferimento del presente certificato sanitario:

Ministero responsabile:

Organismo di certificazione:

I. Identificazione dei prodotti ⁽¹⁾:

- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,
- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,
- carni separate meccanicamente,
- carni macinate e preparazioni di carni, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, ad eccezione di stomachi, vesciche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, con un tenore superiore al 2 % di grassi animali,
- uova,
- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- mangimi composti e premiscele.

I prodotti sono stati ottenuti da: pollame/suini ⁽¹⁾

Tipo di imballaggio:

Numero di tagli o colli:

Peso netto:

II. Origine dei prodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinario dello stabilimento belga riconosciuto o registrato ⁽²⁾:

.....

⁽¹⁾ Cancellare le voci superflue.

⁽²⁾ Se applicabile.

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti da:
(indirizzo del luogo di carico)

a:
(indirizzo del luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:.....

Numero del sigillo ufficiale:

Nome e indirizzo dello speditore:


Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

La sottoscritta autorità ufficiale competente certifica:

- a) che è pervenuta una dichiarazione del destinatario/detentore/venditore ⁽¹⁾ al dettaglio dei prodotti sopra descritti, nella quale si attesta che i prodotti stessi erano stati spediti dal Belgio scortati dal documento commerciale/certificato ⁽¹⁾ n. copia del quale è allegata al presente certificato;
- b) che i prodotti vengono rispediti in Belgio a norma dell'articolo 5 della decisione 1999/640/CE e segnatamente che
 - i prodotti non sono stati sottoposti ad analisi per la ricerca di diossine o PCB,
 - e
 - per tutti gli altri aspetti i prodotti conservano la stessa qualifica sanitaria che avevano al momento dell'arrivo.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cancellare le voci superflue.

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.